



CITTA' DI CAVARZERE
(Provincia di Venezia)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELLA COMPONENTE
"TARI"
TASSA SUI RIFIUTI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 in data 09/05/2014

Indice:

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
- ART. 3 - PRESUPPOSTI DELLA TASSA
- ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

- ART. 6 - UTENZE DOMESTICHE

CAPO III -UTENZE NON DOMESTICHE

- ART. 7 - UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 8 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

CAPO IV -MODALITA' GESTIONALI

- ART. 9 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
- ART. 10 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE
- ART. 11 TASSA COMUNALE GIORNALIERA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

CAPO V - ESENZIONI - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

- ART. 12 - ESCLUSIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART. 13 - RIDUZIONI TARIFFARIE
- ART. 14 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

- ART. 15 - RISCOSSIONE
- ART. 16 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 17 - CONTROLLI
- ART. 18 - ACCERTAMENTI
- ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 20 - CONTENZIOSO
- ART. 21 - SANZIONI E INTERESSI
- ART. 22 - RIMBORSI
- ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 24 - NORME FINALI E DI RINVIO
- ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI : Tabelle A-B-C-D1-D2-E

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Esso disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Istituzione della tassa comunale sui rifiuti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tassa comunale sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al Comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.

Art. 3

Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili a imposizione.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi relativi al ciclo completo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
3. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. La tassa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 3.

9. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4

Determinazione delle tariffe

1. La gestione dei rifiuti, attività di "pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Le tariffe della TARI, che ricomprendono anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono determinate tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
 - b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
4. Le tariffe sono articolate in fasce di "utenza domestica" e "utenza non domestica".
5. Le tariffe per le utenze domestiche sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, tenuto conto anche della consistenza dei nuclei familiari, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;
6. Le tariffe per le utenze non domestiche sono commisurate alla quantità e qualità ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, tenuto conto anche dei contenitori utilizzati da ogni singola utenza per ogni anno d'imposta che sono:
 - a) un bidone da litri 70,
 - b) più di un bidone da litri 70 e massimo tre,
 - c) un cassone da litri 1300.
7. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

8. Le tariffe della TARI, approvate entro i termini stabiliti dalla legge dal Consiglio Comunale, unitamente ed in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal Gestore, devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano stesso, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine stabilito dalla legge, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
9. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e delle tariffe della tassa ed in particolare tutti i costi di cui al precedente comma sostenuti dall'Ente.
10. In caso di accertamento a consuntivo, della mancata integrale copertura dei costi del servizio, il recupero della differenza verrà operato mediante conguaglio da inserirsi nel piano finanziario dell'esercizio successivo.
11. Resta ferma la disciplina della tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.
12. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 5

Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Ai sensi del comma 645 dell'art. 1 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 648 dell'art. 1 della legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato sino a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e oltre ai rifiuti assimilati possano essere prodotti anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettabile avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla

Tabella B del presente Regolamento. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

5. In fase di prima applicazione della TARI, per la determinazione delle superfici sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle dichiarazioni o accertamenti acquisiti ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del 6/12/2011 n. 201, convertito con legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i. Il Comune può, tuttavia, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per una corretta applicazione della tassa.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

Art. 6

Utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali ed aree adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Le tariffe dei locali posseduti, occupati o detenuti da una utenza domestica sono calcolate in base:
 - a) al numero dei componenti del nucleo familiare costituente l'utenza;
 - b) alla superficie dell'utenza.
3. Per le utenze domestiche la tariffa di norma è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
5. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le stesse modalità di cui al successivo art. 10.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla

Tabella A, salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

8. Per locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., e per gli immobili di cui al precedente articolo 3, comma 9, viene convenzionalmente attribuito un nucleo familiare di 1 (un) componente sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri componenti della famiglia o di altri nuclei familiari.
9. Per le unità immobiliari occupate:
 - a) da persone anziane o non autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero permanente o di lungodegenza,
 - b) da persone che sono temporaneamente ristrette in carcere, sempre che le stesse unità non risultino come residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari o che non si rientri nelle ipotesi dei precedenti commi, viene convenzionalmente attribuito il nucleo familiare di 1 (un) componente.
10. Sono assoggettabili alla tassa le parti abitative delle costruzioni rurali, anche se ubicate sul fondo.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7

Utenze non domestiche

1. Le tariffe per "utenza non domestica" sono articolate in base:
 - a) alla classe di attività con omogenea produzione di rifiuti (elenco "classi di attività"), come risultanti dall'Allegato "TABELLA D2" del presente Regolamento;
 - b) alla superficie posseduta o detenuta dall'utenza;
 - c) al numero dei contenitori necessari al corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti, ripartiti in:
 - c.1 - un bidone da litri 70;
 - c.2 - più di un bidone da litri 70 e massimo tre;
 - c.3 - un cassone da litri 1300.
2. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato "TABELLA D2".
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
5. Sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, anche se ubicati sul fondo, gli agriturismo e le aree vendita.

Art. 8

Istituzioni scolastiche statali

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa comunale sui rifiuti TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27/12/2013 n. 147, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato sull'importo della tassa, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, viene riscosso con le stesse modalità e dallo stesso soggetto che riscuote la TARI e viene riversato alla Tesoreria Provinciale entro i 30 giorni successivi all'incasso delle rispettive rate.

Art. 10

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte soggette alla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato o di un'area, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati, la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree, comporta obbligo per il contribuente di presentarne dichiarazione entro i termini di cui al precedente comma. 1.
3. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) per le utenze domestiche, il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loro dati identificativi (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla **Tabella A**);
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
 - m) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione/trasferimento;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora noti;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
 5. Gli effetti delle denunce di variazione e di cessazione decorrono dal giorno successivo alla sopravvenuta modifica, ove tempestivamente denunciata o se la variazione dia luogo ad un aumento della tariffa, altrimenti gli effetti della variazione decorreranno dal giorno successivo alla data di presentazione al Comune della relativa denuncia.
 6. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, solo qualora la stessa sia stata assolta dal contribuente subentrante, a seguito di regolare denuncia, fatta salva l'applicazione della prevista sanzione.
 7. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di cui al precedente comma 5. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente Regolamento.
 9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
 10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 3, sia redatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante.
 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta raccomandata, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax o posta elettronica certificata (PEC), nel giorno del suo invio.
 12. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU) o della tassa smaltimento rifiuti e servizi indivisibili (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi 2 e 5.
 13. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modificano la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo

secondo le indicazioni di principio di cui alla **Tabella C** al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

14. La dichiarazione di fallimento del contribuente per le utenze non domestiche, o la notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione del contribuente per irreperibilità dall'anagrafe comunale per le utenze domestiche, determinano la cessazione d'ufficio del tributo.

Art. 11

Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi di tempo inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'allegata TABELLA D2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30 per cento (30%).
4. Qualora la classificazione contenuta nell'allegata TABELLA D2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 7 comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera sui rifiuti deve comunque essere versata alla Tesoreria comunale prima di dare inizio all'occupazione dell'area.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, con l'indicazione dei periodi e delle superfici di occupazione.
10. Per le sagre paesane e per tutte le manifestazioni pubbliche organizzate all'aperto, la superficie tassabile di riferimento da considerare è quella occupata esclusivamente dalle strutture quali: stand, gazebo, banchetti, ecc., utilizzati per la manifestazione. A seconda della tipologia di rifiuto e del numero di contenitori utilizzati, saranno prese a riferimento le corrispondenti tariffe di base relative alla TABELLA D2 – categoria 22 nel caso di rifiuti alimentari – categoria 14 nel caso di rifiuti non alimentari.

CAPO V – ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI

Art. 12

Esclusioni permanenti e temporanee

ESCLUSIONI PERMANENTI

1. Sono esclusi in via permanente dall'applicazione della tassa:
 - a) le superfici dei locali e delle aree scoperte che non sono suscettibili di produrre rifiuto. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - le superfici di edifici o loro parti adibite al culto in senso stretto;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio, in senso stretto, delle attività sportive (palestre, piscine, campi da gioco);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola presenza umana, aree di transito;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Le elencazioni di cui al comma precedente sono esemplificative e per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso al criterio di analogia.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 comma 4 lettera d) del presente regolamento.
3. L'esclusione di cui al precedente comma viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, piano di smaltimento rifiuto, ecc.), fermo restando la possibilità per il Comune di richiedere in qualsiasi momento la documentazione per comprovare la persistenza del presupposto dell'esclusione.
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la esenzione non potrà avere effetto fino a

quando non verrà prodotta apposita dichiarazione con la presentazione della documentazione su indicata.

ESCLUSIONI TEMPORANEE

5. Sono altresì esclusi in via temporanea dall'applicazione della tassa:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La richiesta di esclusione risulta efficace sino all'eventuale ripristino delle forniture con obbligo per il contribuente di presentare la denuncia di variazione nei termini previsti;
 - b) i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete. Alla richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete. La richiesta di esclusione risulta efficace sino all'eventuale riutilizzazione dei servizi di rete con obbligo per il contribuente di presentare la denuncia di variazione nei termini previsti;
 - c) i locali soggetti a lavori di restauro edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. Alla richiesta di esclusione temporanea è necessario allegare:
 - il titolo (permesso di costruire o comunicazione/SCIA al Comune) che abilita all'esecuzione dei lavori;
 - dichiarazione d'inizio lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice.L'esclusione temporanea viene riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro e con decorrenza dal giorno successivo alla data di consegna della relativa richiesta;
 - d) i locali di nuova costruzione di proprietà delle imprese costruttrici, vuoti e inutilizzati, per i primi tre anni a decorrere dalla data di fine lavori. La ditta costruttrice dovrà comunicare al Comune la vendita dell'immobile nel termine di 30 giorni dal relativo rogito pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 21.

Art.13

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10% per abitazioni con unico occupante aventi superficie superiore a 95 mq.
2. La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche ricadenti nelle zone servite da raccolta domiciliare della frazione umida e del verde che procedono direttamente al recupero della frazione organica, degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica umida e del verde e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 la tariffa è ridotta del 20%.
4. Per le abitazioni, la riduzione di cui al comma precedente viene concessa a condizione che esse siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o da soggetti che risultino residenti in altro Comune italiano e che utilizzino l'abitazione nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni.
5. Per avere diritto alle riduzioni di cui al precedente comma il soggetto passivo dovrà espressamente dichiarare di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

6. Le richieste di riduzione di cui ai commi precedenti produrranno effetti a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione dell'istanza stessa.
7. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze domestiche ricadenti in zone in cui non viene effettuato il servizio di raccolta domiciliare della frazione umida e del verde e che sono quindi obbligate all'autosmaltimento di tale frazione organica mediante compostaggio.
8. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
9. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della tariffa, possono essere concesse riduzioni del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
10. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
11. La riduzione viene concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti avviati al recupero nell'anno di riferimento, sulla scorta di specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
12. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 60% della tariffa dovuta dall'utenza, è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, sulla base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico - e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui alla tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999.
13. La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle quantità di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviate al recupero/riutilizzati secondo le percentuali di seguito indicate:
 - fino al 10% nessuna riduzione
 - dal 10% al 50% riduzione del 30%
 - oltre il 50% riduzione del 60%
14. La riduzione, per l'anno precedente a quello di riferimento, deve essere richiesta annualmente al Comune dall'interessato, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, a pena di esclusione dal beneficio, consegnando apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale richiesta si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

Art. 14

Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato Tabella E sono indicati i casi di esenzioni dalla TARI per il riconoscimento dei quali la Giunta Comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, potrà stabilire ulteriori criteri ed indirizzi applicativi.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 15

Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti di norma nei mesi di maggio, agosto e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TARI e del tributo provinciale e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Gli inviti di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o presso altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. Potranno anche essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) segnalato dal contribuente.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare di norma almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata o ritardata ricezione dell'invito di pagamento non esime in qualsiasi caso il contribuente dall'obbligo di versare la tassa dovuta. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. opportuno sollecito con indicato l'ammontare dell'omesso o insufficiente pagamento. Il sollecito di pagamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si emetterà apposito avviso di accertamento ai sensi del successivo art. 18 con applicazione delle relative sanzioni per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'invito di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora l'importo annuo dovuto dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 8. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese

amministrative e di notifica.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
9. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.

Art. 16

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC (imposta unica comunale) a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla componente TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Art. 17

Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 7 e dall'art. 6 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 18

Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile del tributo;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, potrà essere svolta :
 - a) direttamente dal comune;
 - b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio;
 - c) mediante affidamento a terzi.
2. In caso di mancato pagamento, nei termini stabiliti dall'avviso di accertamento di cui al precedente art. 18, verrà dato corso alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92,

pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 21

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 17, si applicano le sanzioni previste dai commi da 695 a 698 dell'art. 1 della legge 23/12/2013 n. 147.
2. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali.
3. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell'art. 1 della legge 23/12/2013 n. 147 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 22

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla data di richiesta del rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.
4. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune, con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 23

Trattamento dei dati e privacy

1. Il trattamento di dati/informazioni relativi ai contribuenti è processo indispensabile per l'accertamento e la riscossione della tassa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati, come previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, viene effettuato dal Comune e/o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la TARI - tassa comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge, del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano inoltre le vigenti disposizioni dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del Regolamento stesso, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 gennaio dell'anno 2014.

ALLEGATI

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

Tabella B	
Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali	
Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Falegnamerie	80%
Autocarrozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	10%
Laboratori di confezione	20%
Tappezziere	20%
Tipografie artigiane	20%

Tabella C		
Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare della tassa con casa in affitto con almeno due occupanti	La tassa viene intestata ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare della tassa con casa in affitto con un solo occupante	La tassa viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare della tassa con casa in proprietà con almeno due occupanti	La tassa viene intestata ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare della tassa con casa in proprietà con un solo occupante	La tassa viene intestata come casa a disposizione "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Emigrato	Titolare della tassa con casa in proprietà con un solo occupante	La tassa rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare della tassa	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare della tassa in qualità di proprietario nei casi previsti dal Regolamento comunale	La tassa viene intestata ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestata "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare della tassa di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

Tabella D1 Utenze domestiche		
Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari		
Persone	Descrizione	
1	Componente nucleo familiare	
2	Componenti nucleo familiare	
3	Componenti nucleo familiare	
4	Componenti nucleo familiare	
5	Componenti nucleo familiare	
6 o più	Componenti nucleo familiare	

Tabella D2 Utenze non domestiche					
Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari					
Cat	Kd medio	Descrizione	1 bidone	2/3 bidoni	1 cassone
1	4,39	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto			
2	3,00	Cinematografi e teatri			
3	4,55	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta			
4	6,73	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi			
5	4,16	Stabilimenti balneari, piscine e simili			
6	3,52	Esposizione e autosaloni			
7	11,65	Alberghi con ristorante			
8	8,32	Alberghi senza ristorante			
9	9,21	Case di cura e di riposo			
10	9,68	Ospedali e cliniche private			
11	10,62	Uffici, agenzie, studi professionali			
12	4,77	Banche ed istituti di credito			
13	9,85	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli			
14	11,93	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze			
15	5,87	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			
16	11,74	Banchi di mercato beni durevoli			
17	10,54	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista			
18	7,62	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista			
19	10,25	Carrozzeria, autofficina, elettrauto			
20	5,33	Attività industriali con capannoni di produzione			
21	6,71	Attività artigianali di produzione beni specifici			
22	62,32	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub			
23	51,17	Mense, birrerie, amburgherie			
24	42,00	Bar, caffè, pasticceria			
25	19,61	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari			
26	17,00	Plurilicenze alimentari e/o miste			
27	75,66	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio			
28	17,64	Ipermercati di generi misti			
29	42,74	Banchi di mercato generi alimentari			
30	12,12	Discoteche, night club e sale giochi			

TABELLA E
AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI

Tipologia	Descrizione
Esenzione	Abitazione e relative pertinenze di nuclei familiari di provata indigenza, segnalati dai Servizi Sociali comunali, che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune.
Esenzione	le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
Esenzione	i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
Esenzione	i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.